

Decisione a contrarre n. 143 del 27/10/2023

OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	Procedura aperta telematica per la stipula di un Accordo quadro per l'affidamento dei servizi di Travel Agency per la Federazione Italiana Canottaggio
CODICE IDENTIFICATIVO	RA 213_23_PA
CIG	A023CAC644
BENEFICIARIO	<p>Federazione Italiana Canottaggio</p> <p>Nell'ambito della presente iniziativa, Sport e Salute S.p.a. agisce in qualità di centrale di committenza ausiliaria, secondo le condizioni specificate nei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo Quadro sottoscritto in data 27 settembre 2023 da Sport e salute S.p.A. e dalla Federazione Italiana Canottaggio; - Atto esecutivo sottoscritto in data 10 ottobre 2023 da Sport e salute S.p.A. e dalla Federazione Italiana Canottaggio. <p>Pertanto, una volta intervenuta l'aggiudicazione della procedura, il contratto per l'affidamento dei servizi in oggetto sarà sottoscritto e gestito dalla Federazione Italiana Canottaggio in qualità di attuatore della fase contrattuale.</p>
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	<p>Procedura aperta ex art.71 del D. Lgs.36/2023</p> <p>Accordo Quadro ex art. 59 comma 3 del D. Lgs.36/2023</p>
IMPORTO MASSIMO STIMATO	<p>Euro 2.500.000,00 IVA esclusa di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Euro 0,00 per costi della sicurezza e oneri aziendali oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; ▪ Euro 0,00 per costi della manodopera:
DURATA	<p>L'Accordo Quadro ha durata stimata in 36 mesi.</p> <p>La Federazione Italiana Canottaggio emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi del servizio fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa.</p> <p>Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa, la Federazione Italiana Canottaggio potrà richiedere all'operatore economico affidatario la proroga del Contratto per un periodo massimo di 12 mesi. Il contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa.</p> <p>L'affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.</p>
EVENTUALI OPZIONI	Non presenti.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con l'oggetto dell'affidamento, in conformità con quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del D. Lgs. 36/2023; ▪ Fatturato globale, maturato nel triennio precedente a quello di invio della presente richiesta di preventivo, pari ad almeno € 1.500.000,00; ▪ L'esecuzione, nel precedente triennio, di almeno un servizio avente ad oggetto l'attività di business travel e/o di gestione integrata delle trasferte, di importo minimo pari ad € 125.000,00, IVA esclusa. Il Servizio deve riferirsi ad un unico contratto. Saranno considerati come un unico contratto, anche più contratti eseguiti contestualmente nei confronti del medesimo committente, ovvero più contratti prorogati o rinnovati ovvero stipulati per ampliare progressivamente i servizi resi dall'appaltatore; ▪ Possesso delle licenze IATA per l'emissione della biglietteria aerea, in corso di validità, e Trenitalia per l'emissione della Biglietteria ferroviaria, entrambe in corso di validità. Il concorrente dovrà garantire la validità delle licenze per tutto lo svolgimento della procedura nonché per tutta la durata contrattuale.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	<p>Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PE = 30 ▪ PT = 70
SUDDIVISIONE IN LOTTI	<p>NO</p> <p>Ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto i servizi oggetto di affidamento sono riconducibili ad attività e processi strettamente correlati tra loro. Inoltre, in tale contesto, la frammentazione della governance contrattuale su più lotti creerebbe forti inefficienze gestionali e la ripartizione delle responsabilità contrattuali, con conseguenti possibili criticità in sede di esecuzione contrattuale. Nella scelta di mancata suddivisione in lotti, la stazione appaltante ha comunque tenuto conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la cui partecipazione è comunque garantita anche in funzione dei requisiti di partecipazione individuati.</p>
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	<p>Contratto standard di Sport e Salute.</p> <p>Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, se nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 (cinque) per cento, dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del Codice i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione.</p> <p>Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT, con riguardo i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).</p> <p>La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore - ovvero comunicata dalla Committente – a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.</p>
DEROGHE AL BANDO TIPO	<p>È stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1 del 24 Novembre 2021, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni normative entrate in vigore dopo la data di pubblicazione del Bando Tipo ANAC;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) del D.Lgs.36/2023, prevedendo quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non trovano applicazione il comma 8 dell'art. 68 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 5 e seguenti del citato art. 68, con tutte le conseguenze connesse; - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità; - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria; - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria; ▪ è stata rivista la disciplina dei GEIE, prevedendo quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità; - (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria; - (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale fornitori in sostituzione dell'Impresa mandataria; ▪ per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui agli art. 95, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. In particolare, viene precisato nel Disciplinare di gara quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 , gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente; - gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare; - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 98, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4: <ul style="list-style-type: none"> o tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 94, comma 1; o le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 94, comma 1; o il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 94, comma 1; o ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.
--	--

	<p>Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del Bando;</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 98: <ul style="list-style-type: none"> o per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del Bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza; o nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto). <p>Non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate;</p> <p>Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovvero sia approvati, alla data fissata per la presentazione delle offerte o comunque risalenti al triennio precedente; ▪ con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'Esecuzione negli ultimi tre anni di prestazione analoghe, è stato precisato che per ultimo triennio si intende quello immediatamente precedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE.; ▪ con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'esecuzione negli ultimi tre anni di prestazione analoghe è stato precisato che saranno considerati come un unico contratto, anche più contratti eseguiti contestualmente nei confronti del medesimo committente, ovvero più contratti prorogati o rinnovati ovvero stipulati per ampliare progressivamente i servizi resi dall'appaltatore; ▪ è stato precisato che in caso di proroga l'operatore economico affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva e della copertura assicurativa pena la risoluzione del contratto; ▪ è stato previsto che debba essere il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (Direttore Procurement) a formulare la proposta di aggiudicazione (e non, quindi, la commissione) al fine di recepire le indicazioni contenute nelle procedure aziendali interne; ▪ è stata integrata la disciplina dell'aggiudicazione per consentire all'aggiudicatario di essere edotto degli oneri successivi alla comunicazione di cui all'articolo 90, comma 1, del Codice; ▪ è stata disciplinata l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023; ▪ al fine di accertare i poteri di firma del fideiussore viene richiesta la presentazione della documentazione probatoria (autodichiarazione del fideiussore o autentica notarile).
<p>ULTERIORI NOTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nell'ambito della presente iniziativa Sport e salute S.p.A. agisce come Centrale di committenza ai sensi dell'art. 63, del D.Lgs. 36/2023. ▪ Alla presente procedura si applica l'inversione procedimentale e pertanto Sport e salute S.p.A. procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione di quella

	<p>economica, successivamente alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata. ▪ Sono richieste le seguenti garanzie: Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 (fatte salve le ipotesi di deroga di cui all'articolo 117, comma 14, del D.Lgs. 36/2023) e Polizza RCT. ▪ La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, del D. Lgs 50/2016, 29 e 25 del D.Lgs. 36/2023, all'interno del Portale fornitori. ▪ Potrà essere richiesto all'operatore economico aggiudicatario, dalla Federazione Italiana Canottaggio, di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17 commi 8-9 e art. 50, comma 6, del d.lgs. 36/2023. ▪ Trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolante per la Federazione Italiana Canottaggio, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all'atto dell'emissione dell'ordine di acquisto su SAP. <p>A norma dell'articolo 17, comma 3, ove venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita, il termine di conclusione delle procedure di aggiudicazione è pari a nove mesi per la procedura aperta.</p>
<p>RESPONSABILI PROCEDIMENTO</p>	<p>DEL</p> <p>Ai sensi dell'art. 62, comma 13, del Codice, il Responsabile Unico di Progetto, per le attività di pertinenza di Sport e Salute S.p.a. (fase di affidamento), è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Direzione Procurement di Sport e Salute S.p.a.. In merito alle attività di pertinenza della Federazione Italiana Canottaggio, il Responsabile Unico di Progetto è il Dott. Maurizio Leone</p> <p>Il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà nominato prima della stipula del Contratto.</p>

L'Amministratore Delegato

Dott. Diego Nepi Molineris

